Ministero del Turismo
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE
E DELLA PROMOZIONE TURISTICA
Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio culturale

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INSERIMENTO NEL "CATALOGO DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI" AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1 LETT. A), DEL DECRETO 23 GIUGNO 2022 DEL MINISTRO DEL TURISMO "MISURE ATTUATIVE DEL FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 963, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234".

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 963, ai sensi del quale, presso il Ministero del Turismo, è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano e ove è previsto che con decreto del Ministero del Turismo siano dettate le corrispondenti misure attuative.

VISTO il Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo, recante "Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234" il quale, all'articolo 1, definisce i cammini religiosi come *"gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altre forme di turismo lento e sostenibile, di livello interregionale e regionale"*.

VISTO l'articolo 2, comma 1, del citato Decreto ministeriale che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a:

a) Azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all'ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale "Cammini religiosi";
b) Azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l'offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.

CONSIDERATO che la strategia di comunicazione coordinata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato Decreto ministeriale, presuppone la puntuale definizione dell'offerta dei cammini religiosi da promuovere;

CONSIDERATO che la realizzazione delle azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato Decreto ministeriale presuppone l'individuazione dei percorsi stessi;

VISTO il Piano Strategico per il Turismo - PST 2017-2022, redatto ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e

approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017, le cui linee di indirizzo puntano a favorire la creazione di forme di percorrenza alternative quali i cammini, il cui sviluppo e la cui promozione sono ritenuti presupposto di un'innovativa fruizione del paesaggio in chiave turistica, che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO, anche in vista delle celebrazioni per il Giubileo 2025 e dei flussi di pellegrini che interesseranno l'Italia, della necessità di qualificare e mettere a sistema le iniziative di promozione dei cammini religiosi ai fini delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) del citato Decreto ministeriale;

CONSIDERATA e valutata, pertanto, l'opportunità di promuovere la rete dei cammini religiosi italiani attraverso le azioni di promozione turistica di cui all'articolo 5, comma 1 lett. a) del citato Decreto, e realizzare, a tal fine, una mappatura che, a partire dalla identificazione degli itinerari sulla base di specifiche caratteristiche qualitative, contribuisca ad allineare l'offerta e le modalità di fruizione turistica di tali percorsi con gli standard dei principali itinerari religiosi italiani ed europei.

Tanto visto, considerato e tenuto conto, il Ministero del Turismo, emana il presente

AVVISO PUBBLICO

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente avviso pubblico è finalizzato alla costituzione di un Catalogo dei cammini religiosi italiani con l'obiettivo di qualificarne la fruizione a fini turistici e sviluppare un'azione di valorizzazione e comunicazione coordinata e mirata che dia attuazione alle strategie di promozione nazionali a partire dalle misure attuative del "Fondo per i cammini religiosi" di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo.
2. Ai fini del presente avviso pubblico, per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, di livello interregionale o regionale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili al turismo lento e sostenibile. Tali percorsi devono ispirarsi ai requisiti di cui al successivo articolo 2.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di individuare e diffondere buone prassi relative all'organizzazione e alla gestione dell'esperienza di fruizione turistica attraverso i cammini religiosi, il Ministero del Turismo invita i soggetti di cui all'articolo 3 a manifestare interesse all'inserimento degli itinerari di propria pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nel Catalogo dei Cammini religiosi italiani promosso dal Ministero stesso.

Articolo 2

(Requisiti di ammissibilità per l'inserimento nel Catalogo dei Cammini religiosi)

1. Sono ammessi al Catalogo di cui all'articolo 1, comma 3, del presente avviso pubblico i cammini religiosi che, alla data di invio della domanda di inserimento nel predetto Catalogo, risultino in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

   a. presenza di un tracciato pedonale definito e pienamente percorribile che privilegi strade inibite al traffico veicolare o a scarso traffico veicolare;

   b. georeferenziazione del percorso;

   c. presenza di un logo del cammino che ne caratterizzi gli strumenti di comunicazione, informazione e segnaletica, nonché ogni altro supporto, anche digitale, utile all'esperienza di viaggio;

   d. presenza di segnaletica direzionale e informativa dedicata al cammino;

   e. disponibilità di un sito internet dedicato al cammino;

   f. presenza di servizi di supporto al turista/viandante/pellegrino, compresi ristoro e alloggio;

   g. possibilità per il turista/viandante/pellegrino di acquisire e utilizzare uno o più documenti (anche in forma digitale) che certifichino l'avvenuto pellegrinaggio per l'intero percorso o per parte di esso (c.d. *testimonium* e *credenziale del pellegrino*);

   h. presenza di uno o più soggetti che svolgano attività di destination management, di promozione del cammino e della sua manutenzione, di gestione e aggiornamento del sito internet dedicato al cammino, nonché del rilascio e gestione di *credenziale* e *testimonium*.

Articolo 3

(Destinatari)

1. Destinatari del presente avviso pubblico sono i soggetti che, in riferimento a uno o più cammini religiosi, svolgono attività di destination management, di promozione del cammino e della sua manutenzione, nonché di rilascio e gestione di *credenziale* e *testimonium* (come definite all'articolo 2, comma 1, lett. g), appartenenti alle seguenti categorie:

   a. enti pubblici;

   b. soggetti privati;

   c. enti del terzo settore;

   d. enti religiosi civilmente riconosciuti.

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse)

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, i soggetti di cui al precedente articolo 3 possono manifestare l'interesse all'inserimento dei cammini religiosi di propria pertinenza nel Catalogo di cui all'articolo 1, comma 3, alla Direzione Generale della Valorizzazione e della promozione del Ministero del Turismo, inoltrando a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo camminireligiosi@pec.ministeroturismo.gov.it, la seguente documentazione:

   a) scheda di candidatura, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1;

   b) autocertificazione, secondo il modello di cui all'Allegato 2, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, nonché il possesso di almeno tre requisiti tra quelli di cui all'articolo 2;

   c) dichiarazione di impegno, secondo il modello di cui all'Allegato 3.

   Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato o procuratore.

2. Nel caso in cui una o più attività tra quelle di cui all'articolo 3 comma 1 siano svolte da soggetti diversi dal proponente, quest'ultimo si impegna a promuovere presso gli enti competenti tutte le attività necessarie al mantenimento o al perseguimento dei requisiti di cui all'articolo 2, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione.

3. Ai fini del costante aggiornamento del Catalogo dei cammini religiosi italiani, il presente avviso non prevede un termine finale per la presentazione delle domande di inserimento; resta comunque salva la facoltà del Ministero del Turismo di comunicare un termine di conclusione per l'iniziativa.

4. Sulla base delle istanze che perverranno, il Ministero del Turismo, all'esito della relativa istruttoria, provvederà, con cadenza trimestrale e a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 7, comma 1, ad aggiornare il Catalogo dei cammini religiosi italiani.

Articolo 5

(Istruttoria sulle manifestazioni di interesse presentate)

1. L'istruttoria sulle manifestazioni di interesse di cui all'articolo 1, comma 3, è svolta dal Ministero del Turismo con riferimento alla completezza e alla regolarità della documentazione prodotta, nonché alla verifica di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4.

2. Per ciascuna istanza pervenuta, l'istruttoria di cui al precedente comma 1, si conclude entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione, ferma restando la facoltà del Ministero del Turismo di chiedere integrazioni e/o chiarimenti; in quest'ultimo caso, il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.

3. La mancata presenza di almeno tre dei requisiti indicati al precedente articolo 2 comporterà il mancato inserimento nel Catalogo dei cammini religiosi italiani.

Articolo 6

(Formazione e gestione del Catalogo dei cammini religiosi italiani)

1. I cammini che saranno inseriti nel Catalogo di cui all'articolo 1, comma 3, avranno opportuna visibilità all'interno del portale italia.it.

2. I contenuti del portale italia.it dedicati ai Cammini di cui al comma 1 saranno alimentati e aggiornati in aderenza al protocollo di interoperabilità del Tourism Digital Hub, anche con la collaborazione dei proponenti le manifestazioni di interesse di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'inserimento di un cammino all'interno del Catalogo dei cammini religiosi italiani non comporta la concessione di contributi di tipo finanziario. I cammini religiosi ivi ricompresi potranno beneficiare delle misure attuative del Fondo per i cammini religiosi e saranno oggetto delle azioni di valorizzazione e promozione turistica di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista all'articolo 3, comma 1 lett. a), del Decreto medesimo.

4. In occasione di particolari iniziative di promozione, il Ministero del Turismo si riserva la facoltà di coinvolgere o meno specifici cammini facenti parte del Catalogo. Tale selezione sarà operata anche sulla base del grado di maturità e fruibilità dei percorsi che sarà desunto dai requisiti di ciascun itinerario.

5. Il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2 potrà essere sottoposto ad opportune verifiche da parte del Ministero del Turismo, anche in seguito a segnalazioni di criticità pervenute dai turisti/pellegrini o da soggetti terzi eventualmente interessati. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, o la mancata segnalazione da parte del soggetto proponente di eventuali criticità, comporta l'esclusione del cammino dal Catalogo, reversibile solo a seguito del ripristino delle condizioni di ammissibilità.

Articolo 7

(Promozione di iniziative volte ad arricchire l'offerta turistica dei cammini religiosi italiani)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4, il Ministero del Turismo renderà noto, con apposito avviso pubblico, un primo elenco dei percorsi inseriti nel Catalogo dei cammini religiosi italiani.

2. Con successivo avviso rivolto ai proprietari di immobili pubblici localizzati lungo il percorso dei cammini di cui al comma 1, che verrà pubblicato entro il 15 dicembre 2022, saranno definite le modalità per la realizzazione delle misure attuative di cui all'articolo 5, comma 1 lett. b), del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo.

3. L'avviso di cui al comma 2 finanzierà l'adeguamento degli immobili, finalizzato alla valorizzazione turistica degli stessi attraverso la futura attivazione di servizi per fruizione turistica quali, a titolo esemplificativo: la sosta, la permanenza, lo svago del visitatore. Tali servizi potranno essere attivati anche attraverso iniziative volte alla concessione/locazione di valorizzazione di tali immobili. L'Avviso stesso specificherà i criteri di selezione degli immobili i cui progetti di valorizzazione dovranno includere attività di comunicazione nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. b), del citato Decreto ministeriale. Sarà considerato elemento di premialità il possesso, da parte del cammino religioso su cui

insiste l'immobile pubblico oggetto del progetto di valorizzazione, di un numero di requisiti superiore a tre, tra quelli indicati nell'articolo 2.

Articolo 8

(Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimenti e informazioni)

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è la dott.ssa Martina Rosato, Dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica.
2. Tutti i documenti relativi al presente Avviso sono pubblicati sul sito del Ministero del Turismo.
3. Tutte le richieste di informazioni e di chiarimenti possono essere inviate al seguente indirizzo PEC camminireligiosi@pec.ministeroturismo.gov.it in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico; le risposte alle suddette richieste verranno fornite con cadenza periodica quindicinale.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali e tutela della privacy)

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.
3. L'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), di cui all'Allegato 4, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Articolo 10

(Disposizioni finali, foro competente, e rinvio)

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero del Turismo: https://www.ministeroturismo.gov.it.
2. Per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Roma.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Allegati

1. Scheda di candidatura.
2. Facsimile autocertificazione attestante possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 dell'Avviso.
3. Facsimile dichiarazione d'impegno
4. Informativa privacy